

Copia CONFORME  
ALL' ORIGINALE.

Società Coop. VISERAS  
Il Presidente

*Mario Raff.*

**STATUTO**

Allegato

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E' costituita, con sede in **MAMOIADA**, in Piazza Europa, una Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione "**VISERAS**" Piccola Società Cooperativa a r.l.



La Società ha la durata fino al 31/12/2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 2

La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di ricercare e creare occasioni di lavoro per i soci svolgendo la propria attività anche ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n°28/84 e relative norme di attuazione.

In particolare dovrà assicurare la stabilità e la migliore redditività del lavoro dei soci mediante:

- gestione e valorizzazione della collezione museale;
- valorizzazione dell'artigianato locale;
- organizzazione di pacchetti turistici integrati che comprendono, oltre alla visita al museo, un percorso guidato nei laboratori artigianali del paese, una visita ai monumenti presenti all'interno dello stesso e ai





*Mario Raff.*  
*Francesco Paves*

- siti archeologici localizzati nelle zone limitrofe;
- vendita di gadgets e guide;
- organizzazione di pranzi per i turisti presso le strutture ricettive autorizzate e non;
- attività congressuale e convegnistica;
- organizzazione di corsi di formazione professionale riguardanti l'ambito turistico culturale;
- gestione di biblioteche;
- organizzazione di manifestazioni culturali tematiche e mostre;
- gestione di aree attrezzate per il campeggio e complessi turistici in genere;
- albergo diffuso;
- sviluppare l'integrazione tra turismo costiero e quello della zona interna;
- promuovere il turismo fuori stagione;
- diffondere tra i residenti la conoscenza del territorio e la cultura dell'ospitalità;
- offrire ai turisti e ai visitatori locali una serie di servizi che consentano una completa fruizione delle aree di interesse naturalistico e culturale;
- gestione di alberghi, punti di ristoro e svago sulle aree di particolare interesse turistico
- somministrazione di alimenti e bevande.

Si propone inoltre:

- di stimolare lo spirito di risparmio e di previdenza tra i soci;
- di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;



Marjo Poff  
 Gyvendy Poff  
 Anne Aloro

- di collaborare alla diffusione ed alla affermazione dell'idea cooperativa.

Per l'attuazione degli scopi sociali sopra citati la Cooperativa potrà ricorrere ai prestiti agevolati, ai contributi e ad ogni altra agevolazione di carattere finanziario prevista dalla legislazione regionale nazionale e comunitaria.

Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative

La piccola società cooperativa potrà infine concorrere ad appalti pubblici e svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

### Art 3


La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci.

Possono essere soci:

tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti di legge e che possano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono acquisire la qualifica di socio anche i sovventori ai quali spetta una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della piccola società cooperativa le



Marco Paffi  
Giuseppe Paffi  
Francesco Meco

azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

#### Art 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo.

#### Art.5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

#### Art.6


Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.

#### Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:



Marco Paffi  
Gianluigi Paffi  
Anna Paffi

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.



#### Art. 8

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma, del codice civile.

#### Art. 9

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno



Mario Paffi  
Francesco Paffi  
Francesco Paffi

diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno di cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato.


Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art. 10**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25 nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili netti annuali di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;



Marco Paffi  
Gianluigi Paffi  
Gianluigi Paffi

c) da eventuali riserve straordinarie.

#### Art. 11

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

#### Art. 12

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

### ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

#### Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;



Mario Paffi  
Presidente Paffi  
Giancarlo Paffi

b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mutualistici;

d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni;

e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dall'organo amministrativo quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e) detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.


### ORGANI SOCIALI

#### **A) Assemblea**


#### **Art. 14**

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale ove nominato; c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo e dei sindaci a norma dei successivi articoli 19 e 23; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Pappalardo'.



Three handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Marco Pappalardo', 'Francesco Pappalardo', and 'Francesco Pappalardo'.



Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 c.c.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci, ove nominati.

#### Art. 15

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.



L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale, ove esistente.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggere, insieme all'elenco delle materie da trattare, nella sede sociale, e da comunicarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

#### Art. 16

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di



Matteo Paffi  
G. Ludwig Paffi  
Franco Alvaro

tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. Nei casi di cambiamento dell'oggetto sociale o di trasferimento della sede sociale all'estero, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.



#### Art. 17

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimenti inferiori a euro 5.000;
- 2 voti per conferimenti inferiori a euro 25.000;
- 3 voti per conferimenti superiori a euro 25.000.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.



Mario Raff.  
Francesco Raff.  
Francesco Raff.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta ad eccezione dei sovventori.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative - Unione Provinciale di Nuoro.

#### Art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.

Il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.


Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

#### B) Organo Amministrativo

#### Art. 19

L'amministrazione della società è affidata secondo determinazione dell'Assemblea, alternativamente ad un Consiglio di

*Marco Poffi*  
*Giuseppe Poffi*  
*Anna Maria Poffi*



Amministrazione composto da tre a cinque membri, oppure all'assemblea dei soci stessa, ovvero a un Amministratore Unico che assuma anche la qualifica di legale rappresentante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza (Presidente, legale rappresentante) ha la firma e la rappresentanza della società.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo dotato del potere di rappresentanza (Presidente, legale rappresentante) esercita le sue funzioni per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo superiore a tre anni.

#### Art. 20


In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

#### Art. 21

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.



Marco Raff.  
Giulio Raff.  
Francesco Moro



Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, salvo il caso dell'attribuzione del potere amministrativo alla stessa assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

#### Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale (Presidente, legale rappresentante) può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici: Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



Marco Paffi  
Giovanni Paffi  
Paolo Paffi

**C) Collegio Sindacale.**

**Art. 23**

Il Collegio sindacale può essere nominato facoltativamente e dovrà essere nominato obbligatoriamente ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2488 c.c.

Il Collegio sindacale, se nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale determina il compenso loro spettante.


**Art. 24**

Il Collegio sindacale, se nominato deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche a): accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e dell'organo amministrativo; e) convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'organo amministrativo.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre





*Marco Paff  
G. Venturi Paff  
Giancarlo Albero*

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

**D) Collegio dei probiviri.**

**Art.25**


Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nei termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale quali mandatari delle parti con dispensa da ogni formalità e secondo equità salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti l'autorità



*[Handwritten signature]*

*Mario Raffi*  
*Giuseppe Raffi*  
*Francesco*

giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art.26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.


#### Art. 27

Il qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze stabilite nell'art. 16, 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n°59 del 31.1.1992.

#### Art. 28

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui al presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla piccola società cooperativa a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.



Marco Raff.  
Gianluigi Raff.  
Giancarlo Raff.

Federico Raff.  
Giancarlo Raff.

A circular stamp of the Italian Notary Federation (Federazione Nazionale degli Avvocati e Notaio). The text around the perimeter reads "FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI E NOTAIO". In the center, there is a star and some smaller text. A signature is written over the stamp.